



Università
per Stranieri
di Perugia

Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato

(artt. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, e art.1, comma 629, della Legge 205/2017)



Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Avvio del processo di valutazione.....	3
Art. 3 – Domanda di partecipazione.....	3
Art. 4 – Commissione di valutazione	4
Art. 5 – Criteri di valutazione	4
Art. 6 - Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale	6
Art. 7 – Reclamo.....	7
Art. 8 – Mancata attribuzione dello scatto stipendiale.....	7
Art. 9 – Norma transitoria.....	7
Art. 10 - Entrata in vigore.....	8



Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell'Università per Stranieri di Perugia, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, e all'art.1, comma 629, della Legge 205/2017 (d'ora in poi "scatto") e della promozione del miglioramento della "performance" dell'Ateneo.
2. L'esito della valutazione per gli scatti stipendiali consiste in un giudizio positivo oppure negativo, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 2 - Avvio del processo di valutazione

- 1- Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui all'art. 8 della stessa legge è subordinato ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
2. La procedura di valutazione si svolge con cadenza semestrale.
3. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato secondo le disposizioni di legge vigenti, l'anzianità utile al conseguimento della progressione economica. Tale periodo può consistere in un biennio o in un triennio, ai sensi dell'art. 1 Comma 629 della Legge 205 del 27 dicembre 2017, che ha stabilito che la progressione da triennale diviene biennale, a parità di importo, a decorre dalla maturazione della classe triennale conseguita dopo il 31 dicembre 2017.
4. Non possono partecipare al processo di valutazione coloro che nel periodo oggetto di valutazione, sia esso triennale o biennale, si siano resi responsabili di violazioni del Codice etico d'Ateneo e queste siano state accertate con provvedimento definitivo, ovvero a coloro che abbiano subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo.
5. Nella maturazione del periodo utile non sono computati i periodi di aspettativa senza assegni che danno luogo ad una temporanea interruzione della carriera.
6. La procedura di valutazione è avviata con decreto del Rettore contenente l'elenco degli interessati ed il periodo oggetto di valutazione. Il decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo con cadenza semestrale.

Art. 3 – Domanda di partecipazione

1. I soggetti presenti nel suddetto elenco che intendono partecipare devono presentare domanda secondo lo schema allegato all'avviso. Le domande devono essere presentate inderogabilmente con pena di esclusione entro il termine fissato nell'avviso.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, secondo lo schema indicato nell'avviso, consistente:



- nel caso il soggetto abbia maturato una classe biennale, nei due anni conclusi precedenti ("accademici", per quanto concerne l'attività didattica e gestionale, e "solari" per quanto concerne la produzione scientifica);
- nel caso il soggetto abbia maturato una classe triennale, nei tre anni conclusi precedenti ("accademici", per quanto concerne l'attività didattica e gestionale, e "solari" per quanto concerne la produzione scientifica);

Tale relazione deve riportare il visto del Direttore del Dipartimento (di afferenza).

L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

3. I soggetti che, pur essendo tra i potenziali beneficiari dello scatto, non presentino domanda entro la data di scadenza prevista nell'avviso, possono presentare domanda nella sessione successiva. In tal caso il periodo di riferimento per la valutazione resta quello originario e in caso di valutazione positiva il beneficio economico decorre dalla data inizialmente prevista. In caso di mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto per due tornate di valutazione consecutive, la richiesta può essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data della precedente maturazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione sono costituiti dal triennio o dal biennio (solare e accademico) che precedono la data della richiesta. Le somme derivanti dalla mancata domanda per due tornate di valutazione consecutive confluiscono nel Fondo di ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della legge 240/2010

Art. 4 – Commissione di valutazione

1. La commissione di valutazione è designata annualmente dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, ed è composta da tre professori ordinari, scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale nell'anno di mandato.
2. La commissione può essere anche composta da professori ordinari di altro Ateneo. La commissione è nominata con decreto rettorale.
3. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese nei limiti e con le modalità del Regolamento per le missioni di servizio vigente presso l'Ateneo qualora non siano dipendenti dell'Università per Stranieri di Perugia.
4. La commissione conclude i suoi lavori entro 60 giorni dalla data in cui acquisisce le domande. Tale termine è prorogato una sola volta dal Rettore per un periodo massimo di 30 giorni per gravi e documentati motivi.

Art. 5 – Criteri di valutazione

1. È oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolta.
2. La commissione, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 7 e 8, e dal successivo Art. 9 ("Norma transitoria"), valuta la domanda presentata tenendo conto dei criteri individuati nei successivi commi 3, 4 e 5.



3. Attività didattica:

- a) Per i Professori di I e II fascia: attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 di cui almeno 120 ore di didattica frontale se a tempo pieno, o 250 ore annue di cui almeno 80 ore di didattica frontale se a tempo definito;
- b) Per i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato: attività di didattica integrativa in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica.

Le attività svolte in ambito didattico, sia di didattica frontale che di servizio agli studenti, potranno essere svolte nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, nei Corsi di lingua e cultura italiana, nei Corsi di alta formazione, nei Corsi di alta cultura e specializzazione, nei dottorati di ricerca, purché non abbiano comportato alcuna retribuzione aggiuntiva, e purché siano opportunamente documentate nei registri elettronici.

Qualora in fase di programmazione didattica le ore assegnabili al professore o al ricercatore nell'ambito dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, non permettano il raggiungimento del carico didattico di cui al comma 3, il soggetto interessato è tenuto a rendersi disponibile a svolgere l'attività didattica residua in altri ambiti dell'offerta formativa dell'Ateneo, quali Corsi di Lingua e Cultura Italiana, Corsi di Formazione, Corsi di Alta Cultura e Specializzazione, Dottorati di Ricerca. È cura del Dipartimento segnalare, agli uffici che svolgono attività di programmazione didattica nei suddetti ambiti, le risorse non interamente impiegate nella programmazione annuale dei Corsi di laurea e Laurea magistrale.

4. Attività di ricerca:

accertamento della pubblicazione:

- se il periodo oggetto di valutazione consiste in un triennio: di almeno tre lavori scientifici;
- se il periodo oggetto di valutazione consiste in un biennio: di almeno due lavori scientifici.

Sono considerate pubblicazioni utili quelle a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale: monografie, contributi in volumi e articoli in riviste scientifiche di fascia A) o, in alternativa, pubblicati e rilevati nelle banche dati internazionali "Scopus" o "Web of Sciences – Core Collection", corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tali prodotti devono obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo IRIS al momento della presentazione della domanda.

Ai fini della valutazione della produzione scientifica le monografie scientifiche e i prodotti a esse assimilati contano come due prodotti.

5. Attività gestionale:

aver partecipato alle adunanze del Consiglio di Dipartimento di appartenenza con una percentuale di presenza nel periodo di riferimento non inferiore al 60%.



Eventuali giustificazioni di assenza formalmente raccolte e legate a:

- malattia, congedi, e altri istituti giuridici di assenza opportunamente documentati, oppure
- improrogabili e documentati impegni scientifici fuori sede

saranno prese in considerazione e andranno a diminuire il numero di sedute di riferimento, rispetto al quale dovrà essere rispettata la presenza del 60%.

Al fine della verifica del suddetto requisito fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso la segreteria del Dipartimento.

6. Vengono parzialmente ridotti i suddetti requisiti qualora, per almeno un anno, siano stati ricoperti alcuni incarichi gestionali, in particolare:

a) Incarichi di Rettore e Direttore di Dipartimento:

- è ridotto il carico didattico, di cui al comma 3, a 200 ore annuali di impegno complessivo di cui 60 ore di didattica frontale;
- è ridotto ad un prodotto scientifico il requisito di cui al comma 4;
- è considerato soddisfatto il requisito di cui al comma 5.

b) Incarichi di Prorettore, Delegato Rettorale, Membro interno del Nucleo di Valutazione, Presidente del Presidio della Qualità, Direttore di Master, Presidente di Corso, Presidente di Commissione Paritetica, Coordinatore di Corso di Dottorato di ricerca, Direttore di Centro autonomo:

- è considerato soddisfatto il requisito di cui al comma 5.

7. La commissione tiene conto dei periodi di assenza per motivi di salute e per maternità, nonché per congedi finalizzati allo studio e alla ricerca, riproporzionando i suddetti requisiti al periodo di servizio effettivamente svolto in sede.

8. In caso di congedi validi ai fini dell'anzianità di servizio, qualora il soggetto non abbia nel periodo di valutazione almeno 6 mesi di servizio in sede, i requisiti di cui ai commi 3 e 5 si considerano soddisfatti, e il requisito di cui al comma 4 è ridotto a 1 prodotto scientifico.

9. La valutazione individuale di Ateneo è "positiva" se sono soddisfatte tutte le condizioni riportate al presente articolo.

Art. 6 - Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

2. Il decreto di approvazione degli atti della commissione è pubblicato sul portale web dell'Ateneo, insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.

3. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il Rettore dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui al D.P.R. n. 232 del 15.12.2011.



4. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione tramite posta elettronica.

Art. 7 – Reclamo

Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale l'interessato può presentare reclamo motivato alla commissione entro 10 giorni dalla ricezione di cui all'art. 6, comma 4 e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di ateneo. Sul reclamo si esprime la commissione entro 20 giorni; successivamente è pubblicato sul portale dell'ateneo l'elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.

Art. 8 – Mancata attribuzione dello scatto stipendiale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, coloro che hanno ottenuto un giudizio negativo non possono ripresentare domanda nella sessione successiva, bensì dovranno attendere che sia trascorso un anno dalla data inizialmente prevista per la maturazione del beneficio. In tale caso il periodo oggetto di valutazione viene trasposto di un anno.

2. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità, di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 9 – Norma transitoria

1. L'art. 5 del presente Regolamento si applica a partire dalle procedure che avranno come periodo di osservazione:
 - nel caso la valutazione sia triennale: gli AA.AA. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Tali procedure si svolgeranno nel I semestre 2023;
 - nel caso la valutazione sia biennale: gli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021. Tali procedure si svolgeranno nel I semestre 2022.
 2. Per le procedure valutative precedenti, si applicano i commi 3, 4, 5 del presente articolo.
 3. La Commissione tiene conto dei seguenti criteri:
 - a. Attività didattica: verifica annuale della corrispondenza dell'attività didattica conferita in sede di programmazione con quella effettivamente svolta e debitamente documentata nei registri elettronici.
 - b. Attività di ricerca: aver pubblicato e conseguentemente inserito sul Catalogo della Ricerca di Ateneo (IRIS -Institutional Research Information System) un numero di prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus pari a:
 - due, nel caso in cui il periodo oggetto di valutazione sia triennale;
 - uno, nel caso in cui il periodo oggetto di valutazione sia biennale.
- Ai fini della valutazione della produzione scientifica le monografie scientifiche e i prodotti a esse assimilati contano come due prodotti.



c. Attività gestionale: aver partecipato alle adunanze del Consiglio di Dipartimento di appartenenza con una percentuale di presenza nel periodo di riferimento non inferiore al 50%. Eventuali giustificazioni di assenza formalmente raccolte e legate a:

- malattia, congedi, e altri istituti giuridici di assenza opportunamente documentati, oppure
- improrogabili e documentati impegni scientifici fuori sede

saranno prese in considerazione e andranno a diminuire il numero di sedute di riferimento, rispetto al quale dovrà essere rispettata la presenza del 50%.

4. Si considerano raggiunte le condizioni dei punti b. e c. dal personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali, per almeno due anni nel periodo preso in considerazione: rettore, direttore di dipartimento, presidente del corso di studio, coordinatore di corso di dottorato di ricerca, responsabile scientifico del master, direttore di centro autonomo, componente del nucleo di valutazione, componente del presidio di qualità di ateneo.
5. Anche per le procedure valutative di cui al comma 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 5 commi 7, 8, 9 del Regolamento.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo on-line dell'Ateneo.